

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 16 - numero 3332 di lunedì 09 giugno 2014

Sulla non responsabilità del RSPP nel caso di mancata fornitura dei DPI

Il datore di lavoro non può essere esonerato dall'obbligo di fornire ai dipendenti i dpi necessari solo perchè in azienda è presente un responsabile del servizio di prevenzione e protezione. A cura di G.Porreca.

Cassazione Penale - Sentenza n. 18296 del 5 maggio 2014 - Ric. omissis.

Commento.

La Corte di Cassazione penale con questa sentenza, nel ribadire che l'obbligo di fornire ai propri dipendenti i dispositivi di protezione individuale necessari a prevenire i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro è specifico del datore di lavoro in virtù dell'applicazione dell'art. 18 comma 1 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ha tenuto a precisare che tale obbligo non viene escluso nel caso che in azienda sia presente sul luogo di lavoro un responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Nel caso particolare posto all'esame della suprema Corte in questa sentenza il datore di lavoro, amministratore unico di una società, imputato per non avere fornito il dispositivo di protezione ad un lavoratore, ha addossata la responsabilità al RSPP presente in azienda al momento dell'accertamento ispettivo. Non si è dichiarata d'accordo con il ricorrente la Corte suprema precisando che le disposizioni di legge nella materia specifica richiedono che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione debba essere solo semplicemente "sentito" in merito.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0098] ?#>

Il fatto e il ricorso in Cassazione

Il Tribunale ha condannato l'amministratore unico di una società, quale datore di lavoro, alla pena dell'ammenda per il reato di cui all'art. 18, comma 1, lettera d), del D. Lgs. n. 81 del 2008 per non avere fornito il dispositivo di protezione dal rischio rumore ad un lavoratore intento a controllare in un cantiere l'operazione di scarico di calcestruzzo da una betoniera. Avverso la sentenza del Tribunale l'imputato ha proposto ricorso per cassazione lamentando l'erronea applicazione della disposizione contestata in quanto nel cantiere, al momento dell'accertamento ispettivo da parte dell'azienda sanitaria, era presente il responsabile del servizio di prevenzione e protezione con funzioni di vigilanza sul quale quindi incombeva l'obbligo di fornire ai lavoratori i necessari idonei dispositivi di protezione individuale. La violazione riscontrata, ha aggiunto ancora l'imputato, era tra l'altro da ascrivere alla negligenza dello stesso lavoratore il quale non aveva utilizzato il dispositivo di protezione fornitogli dal datore di lavoro.


Le decisioni della Corte di Cassazione

Il ricorso è stato ritenuto inammissibile dalla Corte di Cassazione in quanto il ricorrente si era limitato a formulare generiche critiche alla motivazione della sentenza, basate su due assunti del tutto indimostrati uno secondo il quale in cantiere era presente il responsabile del servizio di prevenzione protezione che avrebbe dovuto fornire i DPI necessari al lavoratore e l'altro secondo il quale il lavoratore stesso era stato comunque fornito del dispositivo di protezione che lui non aveva utilizzato per sua esclusiva colpa. Con riferimento alla prima motivazione la suprema Corte ha posto in evidenza che l'imputato si era limitato solo a segnalare la presenza in cantiere del responsabile del servizio di protezione e prevenzione, senza specificare da quale prova testimoniale avrebbe desunto tale conclusione e senza indicare il nome di tale soggetto e ciò a prescindere dal fatto che l'art. 18, comma 1, lettera d), del D. Lgs. n. 81 del 2008 "*pone espressamente a carico del datore di lavoro l'obbligo di fornire ai*

lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, pur quando vi sia un responsabile del servizio di prevenzione e protezione, perché prevede che quest'ultimo debba essere semplicemente «sentito» in merito".

Con riferimento alla seconda motivazione la Corte di Cassazione ha evidenziato che la circostanza secondo la quale il lavoratore avrebbe ricevuto i **DPI** ha trovato una puntuale smentita sia nella deposizione del lavoratore stesso, dalla quale era risultato che il dispositivo di protezione non gli era stato fornito, sia nei rilievi effettuati dal funzionario accertatore da cui era emerso che nel cantiere non era stato rinvenuto nessun dispositivo di protezione. Tenuto conto, infine, della sentenza n. 186 del 13/6/2000 della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistevano elementi per ritenere che «*la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità*», la suprema Corte ha posto, a norma dell'art. 616 c.p.p., a carico dell'imputato oltre alle spese del procedimento il versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, fissata in ? 1.500,00.

Corte di Cassazione - Penale - Sentenza n. 18296 del 5 maggio 2014 - Ric. omissis. - Il datore di lavoro non può essere esonerato dall'obbligo di fornire ai dipendenti i dpi necessari solo perchè in azienda è presente un responsabile del servizio di prevenzione e protezione essendo previsto che questi sia solo semplicemente sentito.



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

www.puntosicuro.it